

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.-106

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Giugno il sottoscritto Fassio Barbara in qualita' di dirigente di Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI R.D.O. APERTA SUL MEPA DI CONSIP, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI 4 ANNI AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI DEL COMUNE DI GENOVA SITI IN VIA STUPARICH, 10 (BOLZANETO) E VIA ROSSINI, 11 (RIVAROLO) - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41. CIG 8352968F3D.

PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2020 – 30 SETTEMBRE 2020 – IMPEGNO DI SPESA 21.369,27 IVA INCLUSA – CIG ZF22C94CFA.

Adottata il 30/06/2020 Esecutiva dal 30/06/2020

30/06/2020	FASSIO BARBARA	
------------	----------------	--





DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.-106

OGGETTO INDIZIONE DI R.D.O. APERTA SUL MEPA DI CONSIP, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI 4 ANNI AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI DEL COMUNE DI GENOVA SITI IN VIA STUPARICH, 10 (BOLZANETO) E VIA ROSSINI, 11 (RIVAROLO) - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41. CIG 8352968F3D.

PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2020 – 30 SETTEMBRE 2020 – IMPEGNO DI SPESA 21.369,27 IVA INCLUSA – CIG ZF22C94CFA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova relativi alle funzioni e alle competenze dirigenziali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale (di seguito "D.C.C.") di Genova n. 72 del 12 giugno 2000 e s.m.i;
- il Testo Unico (di seguito "T.U.") delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo (di seguito "D.Lgs") 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165- "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. ed, in particolare, l'Allegato IX;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con D.C.C. di Genova n. 20 del 28 aprile 2011;

- il Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. di Genova n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i.
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi Parte I –approvato con D.C.C. di Genova n. 1121 del 16 luglio 1998 e s.m.i. ed, in particolare, il Titolo III Funzioni di direzione dell'Ente;
- il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Comune di Genova;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito "D.P.R.") 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- -1'art. 26 della Legge (di seguito "L.") n. 488/1999 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- il D.lgs. n. 118 del 2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali;
- la deliberazione n. 13 del 30/1/2020 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune di Genova triennio 2020-2022 Revisione 2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 26 febbraio 2020, immediatamente esecutiva, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

VISTE ALTRESÌ:

- la legge 328 dell'8/11/2000 " legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" in particolare l'art. 6 che individua le funzioni dei Comune per la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete e l'art .22 comma 2 punto g) che prevede interventi per le persone anziane con l'inserimento presso strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e/o residenziale per coloro che non siano assistibili a domicilio;
- la L.R. n. 12/2006 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari" ed in particolare l'art. 34 comma 3) punto b) politiche a favore degli anziani e l'art. 22 comma 4 punto e) che prevede l'istituzione per ogni Ambito Territoriale Sociale di strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali che non siano assistibili a domicilio;
- le linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

PREMESSO CHE:

- da anni il Comune di Genova ha attivato presso alloggi di civica proprietà o comunque in disponibilità della C.A. forme di convivenza autogestita di anziani autosufficienti, con un supporto da parte dell'Ambito Territoriale Sociale competente nel territorio in cui tali alloggi sono ubicati;
- con Determinazione Dirigenziale 2018-305.0.0.-164, esecutiva in data 03/01/2019, è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione degli alloggi protetti per anziani o equiparati, parzialmente autosufficienti, di Via Stuparich 10 a Bolzaneto e di Via Rossini 11 a Rivarolo ATS 41 Valpolcevera, per il periodo 01 febbraio 28 febbraio 2019;
- come stabilito nella Determina di cui sopra, è stata pubblicata, in data 04/01/2019, una richiesta di offerta sulla piattaforma Mepa di Consip (Rdo n. 2192831), invitando tutte le ditte abilitate alla tipologia del bando "Servizi Sociali";
- entro il termine stabilito, ovvero le ore 18,00 del giorno 14/01/2019, sono pervenute sulla piattaforma Mepa di Consip due offerte da parte di Ascur, Società Cooperativa Sociale Onlus, attuale aggiudicataria del servizio, e ATHENA Consorzio di Cooperative Sociali;
- con determinazione dirigenziale n. 2019/194.0.0.-2 esecutiva in data 20/01/2019, è stata nominata, ai sensi dell' art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione per la valutazione delle offerte relative al servizio;
- con Determina Dirigenziale n.2019-305.0.0-9 esecutiva in data 11/03/2019, rilevata l'impossibilità, a causa di problemi organizzativi da parte della Commissione giudicatrice ad espletare l'incarico assegnato nei tempi utili per procedere all'assegnazione prevista per il mese di Febbraio 2019, il servizio veniva affidato in proroga tecnica, ai sensi dell'art 106 comma 11 D.lgs 50/2016 ad ASCUR Società Cooperativa Sociale Onlus per il periodo 1 febbraio -31 marzo;
- con Determinazione Dirigenziale 2019-305.0.0.-52 esecutiva dal 12/06/2019, avvalendosi della RDO a suo tempo esperita, il servizio di gestione degli Alloggi Protetti per Anziani di Via Stuparich 10 a Bolzaneto e Via Rossini 11 a Rivarolo, veniva affidato per il mese da Aprile a luglio 2019 alla Cooperativa ASCUR Società Cooperativa Sociale Onlus ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale 2019-305.0.0.-75 esecutiva dal 28/08/2019, avvalendosi della RDO a suo tempo esperita, il servizio di gestione degli Alloggi Protetti per Anziani di Via Stuparich 10 a Bolzaneto e Via Rossini 11 a Rivarolo, veniva affidato per il mese da agosto a settembre 2019 alla Cooperativa ASCUR Società Cooperativa Sociale Onlus ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale 2019-147.4.0.-113 esecutiva dal 26/12/2019, avvalendosi della RDO a suo tempo esperita, il servizio di gestione degli Alloggi Protetti per Anziani di Via Stuparich 10 a Bolzaneto e Via Rossini 11 a Rivarolo, veniva affidato per il mese da ottobre a dicembre 2019 alla Cooperativa ASCUR Società Cooperativa Sociale Onlus ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale 2020-147.4.0.-38 esecutiva dal 28/03/2020, avvalendosi della RDO a suo tempo esperita, il servizio di gestione degli Alloggi Protetti per Anziani di Via

Stuparich 10 a Bolzaneto e Via Rossini 11 a Rivarolo, veniva affidato per il mese da gennaio a marzo 2020 alla Cooperativa ASCUR Società Cooperativa Sociale Onlus ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016;

- con Determinazione Dirigenziale 2020-147.3.0.-63 è stata indetta apposita RDO aperta sul Mepa per affidare il servizio di gestione degli Alloggi Protetti per Anziani di Via Stuparich 10 a Bolzaneto e Via Rossini 11 a Rivarolo, e contestualmente veniva esercitata l'opzione di proroga tecnica fino al 30 giugno 2020;
- che la procedura indetta con la richiamata determinazione dirigenziale è andata deserta e che pertanto occorre procedere ad esperire una nuova procedura garantendo la più ampia partecipazione possibile;

RITENUTO

- di procedere ad indire una nuova procedura aperta sul Mepa di Consip, provvedendo nelle more dell'espletamento della gara stessa che il servizio venga affidato dal 1 luglio al 30 settembre 2020 alla Cooperativa ASCUR Società Cooperativa Sociale Onlus ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO CHE:

- le finalità del servizio sono:
- 1. Fornire un servizio socio assistenziale sulla base del Progetto Individuale dell'ospite;
- 2. Supportare gli anziani rispetto alla cura della propria persona, l'alimentazione e al corretto uso degli spazi personali e comuni all'interno dell'Alloggio;
- 3. Prevenire, ritardare e/o contenere il decadimento psico fisico dell'anziano mantenendo e supportando l'autonomia personale, anche attraverso un'adeguata assistenza domiciliare, prevenendo e/o rinviando il più a lungo possibile la sua istitutizzazione;
- 4. Sostenere la socialità, la civile convivenza e il rispetto delle regole comunitarie;

PRESO ATTO

- che per garantire la continuità del servizio è necessario indire apposita procedura di evidenza pubblica volta ad individuare un nuovo aggiudicatario;
- che lo strumento dell'Accordo Quadro previsto dall'art.54 del D.lgs 50/2016:
 - ✓ garantisce il rispetto della trasparenza e della concorrenzialità delle procedure, in linea con quanto espresso dalle Direttive UE;
 - ✓ ha durata pluriennale, non superiore a quattro anni per gli appalti nei settori ordinari ed ad otto anni per gli appalti nei settori speciali;
 - ✓ permette di non individuare a priori ed in via definitiva le quantità di interventi che la C.A. intende assegnare e consente di attivare effettivamente i servizi in base alle necessità ed alle disponibilità finanziarie nel corso della vigenza dell'A.Q.;
 - ✓ individua a monte per tutta la durata dell'A.Q. il soggetto con il quale attivare il servizio, le caratteristiche qualitative e organizzative del servizio, il costo delle prestazioni, con una valutazione qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa);

✓ snellisce le procedure successive di attivazione del servizio, non richiedendo una nuova procedura concorrenziale ad ogni affidamento, viene così semplificato e ridotto nei tempi;

VERIFICATO

- che il servizio di "Sostegno domiciliare" non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP SPA;
- che risulta, invece, presente sul MEPA di CONSIP Capitola Tecnico ALLEGATO 27 al Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi sociali" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO PERTANTO:

- di indire apposita procedura di gara tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) Aperta sulla piattaforma MEPA di Consip ai sensi dell'art. 36 commi 2 lettera B del D.lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art.54 del D.Lsg.50/2016, per la gestione del servizio di "Sostegno Domiciliare", da aggiudicare ad un singolo operatore economico;
- -di prevedere, nelle more dell'espletamento delle operazioni di gara volte ad individuare un nuovo contraente, un periodo di proroga tecnica, ai sensi dell'art.106 comma 11 D.Lgs.n.508/2016, a decorrere dal 01 luglio 2020 sino al 30 settembre 2020 per un valore complessivo di € 21.666,67 (IVA al 5 % inclusa);

RITENUTO ALTRESÌ:

- di approvare, al fine di dare seguito all'indizione della nuova procedura di scelta del contraente, la progettazione del servizio ai sensi dell'art.23 commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016, con i contenuti ivi previsti, comprensiva della seguente documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ALLEGATO 1: CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

ALLEGATO 2: CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

ALLEGATO 3: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

ALLEGATO 4: SCHEMA DELL'ACCORDO QUADRO

ALLEGATO 5: SCHEMA DI CONTRATTO DERIVATO APPLICATIVO

ALLEGATO 6: PROSPETTO ECONOMICO

ALLEGATO 7: DGUE

ALLEGATO 8: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE

ALLEGATO 9: INFORMATIVA PRIVACY

- di stabilire che la R.D.O. aperta e l'esecuzione del servizio siano rispettivamente regolate dal documento "Condizioni particolari della R.D.O." e dal "Capitolato Tecnico Prestazionale" che costituiscono, entrambi, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento nonché, in subordine, dai documenti richiamati negli stessi di cui, in particolare, le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi ed il Capitolato Tecnico – ALLEGATO 27 al Capitolato d'oneri "servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi sociali" ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- di aggiudicare il servizio (lotto unico), ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del Codice dei Contratti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in rela-

zione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo del servizio medesimo;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice dei Contratti, negli atti di gara non è prevista la ripartizione del servizio in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all'art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del Codice medesimo, in quanto trattasi di un servizio omogeneo non frazionabile ai fini dell'efficace conduzione dello stesso;
- la scelta della procedura R.D.O. aperta, garantisce il rispetto dei principi previsti all'art. 30 del Codice dei Contratti;
- nella procedura R.D.O. aperta, di cui sopra, la stazione appaltante non opera alcuna limitazione al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione e, pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al punto 3.6 delle "Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con delibera n. 1097/2016 e successivo aggiornamento con delibera n. 206/2018, non sussiste alcuna limitazione circa gli operatori economici da invitare;
- trattandosi di servizio che non prevede interferenze non si ravvisa la necessità di redigere il DU-VRI;

DATO ATTO che secondo quanto stabilito all'art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti, negli atti di gara è richiesto di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

RITENUTO, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per il servizio di cui trattasi, da eseguirsi secondo modalità analoghe o migliorative rispetto a quanto stabilito negli atti di gara, ad un prezzo più vantaggioso, di:

- a) procedere, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.D.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiedere, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.D.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva del servizio, all'Impresa collocata prima in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/ qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione del servi-zio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

APPURATO inoltre, che:

- Il contributo ANAC non è dovuto ai sensi dell'art. 65 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34:

VERIFICATO:

- che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- che il RUP della relativa procedura è la Dott.ssa Barbara Fassio Dirigente della Direzione Politiche Sociali;
- che è stata regolarmente accertata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e d'incompatibilità in conformità al Codice di Comportamento ed alla Normativa anticorruzione;
- che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;

DATO ATTO CHE:

- la spesa risulta necessaria per garantire la minima continuità dei servizi in corso.

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1. che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

a) il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è:

- 1. Fornire un servizio socio assistenziale sulla base del Progetto Individuale dell'ospite;
- 2. Supportare gli anziani rispetto alla cura della propria persona, l'alimentazione e al corretto uso degli spazi personali e comuni all'interno dell'Alloggio;
- 3. Prevenire, ritardare e/o contenere il decadimento psico fisico dell'anziano mantenendo e supportando l'autonomia personale, anche attraverso un'adeguata assistenza domiciliare, prevenendo e/o rinviando il più a lungo possibile la sua istitutizzazione;
- 4. Sostenere la socialità, la civile convivenza e il rispetto delle regole comunitarie;
- b) il contratto avente per oggetto l'affidamento, mediante la stipula di un Accordo Quadro quadriennale, delle attività inerenti la gestione dei servizi socio assistenziali per anziani parzialmente autosufficienti, presso gli alloggi protetti del comune di Genova siti in via Stuparich, 10 e via Rossini, 11 ambito territoriale sociale 41, verrà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- c) il contraente verrà scelto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mediante RDO APERTA su Mepa volta alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, del D.Lgs. 50/2016;
 - 2. **di stabilire** che la durata dell'appalto sarà di 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro relativo al Lotto. In caso di estrema e particolare urgenza di svolgimento del servizio da parte della Stazione Appaltante, vista anche la particolare natura dei servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche normativamente previste, l'esecuzione dell'appalto potrà avere inizio in data antecedente alla sottoscrizione del relativo Accordo Quadro.

3. **di approvare** la progettazione del servizio, ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, con i contenuti ivi previsti, comprensivo della seguente documentazione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ALLEGATO 1: CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

ALLEGATO 2: CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

ALLEGATO 3: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

ALLEGATO 4: SCHEMA DELL'ACCORDO QUADRO

ALLEGATO 5: SCHEMA DI CONTRATTO DERIVATO APPLICATIVO

ALLEGATO 6: PROSPETTO ECONOMICO

ALLEGATO 7: DGUE

ALLEGATO 8: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE

ALLEGATO 9: INFORMATIVA PRIVACY

- 4. di **indire una RDO aperta sulla piattaforma MEPA di Consip per l'affidamento** ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 50/2016, per la gestione dei servizi socio assistenziali per anziani parzialmente autosufficienti, presso gli alloggi protetti del comune di Genova siti in via Stuparich, 10 e via Rossini, 11 ambito territoriale sociale 41.
- 5. **di stabilire** che la RDO e l'esecuzione del servizio siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari di RDO " e dal "Capitolato Tecnico prestazionale" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dai documenti richiamati negli stessi;
- 6. **di definire** quale valore massimo preventivato posto a base di gara per la realizzazione del servizio € 349.486,28 oltre IVA se dovuta;
- 7. **di assegnare** il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo al servizio medesimo:
- 8. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., non è stata ravvisata la sussistenza di interferenze e che quindi gli oneri per la sicurezza a carico della stazione appaltante sono quantificati in Euro 0,00;
- 9. **di dare atto**, altresì che, secondo quanto stabilito all'art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti, è prevista la dichiarazione in sede di offerta dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 10. **di demandare** ad un successivo provvedimento, da adottarsi, dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti, la nomina della Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le offerte pervenute nell'ambito della procedura di cui al precedente punto 1) e di attribuire i relativi punteggi;
- 11. **di demandare** a successivi provvedimenti gli impegni di spesa necessari alla stipula dei singoli contratti derivati applicativi a seguito della stipula dell'A.Q.;

- 12. **di prevedere**, nelle more dell'espletamento della gara, un periodo di proroga tecnica ex art.106 comma 11 D.Lgs. 50/2016, affidando il servizio ad ASCUR Società Cooperativa Sociale Onlus -P.IVA 02586840106 dal 1 luglio 2020 al 30 settembre 2020, per un valore complessivo di € 21.369,27 IVA INCLUSA AL 5%, come previsto dall'art. 3 del contratto registrato con il numero 821 del 28 maggio 2020 -CIG ZF22C94CFA;
- 13. **di impegnare**, per l'affidamento l'importo complessivo di € **21.369,27** iva inclusa al 5% al Capitolo 42524 "Convenzioni con Cooperative Sociali e Volontariato per Anziani" c.d.c. 3285 "Strutture residenziali per anziani" P.d.C 1.3.2.15.999 "Contratti di servizio"

- Bilancio 2020 (Imp.2020/9392) C.Benf. 19278- CIG ZF22C94CFA

- 14. di **dare atto** che, per la tipologia del servizio di cui trattasi, ad oggi, non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., per conto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, per l'approvvigionamento di determinate forniture di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 15. **di dare atto** che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs.267/2000;
- 16. **di dare atto** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 17. **di dare atto** che il Rup è la Dott.ssa Barbara Fassio Dirigente della struttura Politiche Sociali;
- 18. **di dare atto** che è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e d'incompatibilità in conformità al Codice di Comportamento ed alla Normativa anticorruzione;
- 19. **di dare atto** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali.
- 20. di dare atto che la spesa risulta necessaria per garantire la minima continuità dei servizi in corso.

Il Dirigente Dott.ssa Barbara Fassio



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.-106 AD OGGETTO

INDIZIONE DI R.D.O. APERTA SUL MEPA DI CONSIP, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI 4 ANNI AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI DEL COMUNE DI GENOVA SITI IN VIA STUPARICH, 10 (BOLZANETO) E VIA ROSSINI, 11 (RIVAROLO) - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41. CIG 8352968F3D.

PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2020 – 30 SETTEMBRE 2020 – IMPEGNO DI SPESA 21.369,27 IVA INCLUSA – CIG ZF22C94CFA.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario [Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI DEL COMUNE DI GENOVA SITI IN VIA STUPARICH, 10 (BOLZANETO) E VIA ROSSINI, 11 (RIVAROLO) - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41.

ART. 1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente disciplinare l'affidamento, mediante la stipula di un Accordo Quadro quadriennale, delle attivita' inerenti la gestione dei servizi socio assistenziali per anziani parzialmente autosufficienti, presso gli alloggi protetti del comune di Genova siti in via Stuparich, 10 e via Rossini, 11 - ambito territoriale sociale 41.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizio che sarà effettivamente ordinata. Pertanto l'aggiudicatario non può esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di servizi rispetto a quelli previsti.

L'assegnatario si impegna a stipulare i contratti alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo complessivo di importo previsto e per il periodo di validità dell'Accordo Ouadro.

CIG N. 8352968F3D

CPV N.85311000-2;

GARA N 780655

RUP Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Barbara Fassio Dirigente del Settore Programmazione Servizi Sociali della Direzione Politiche sociali

ART. 2 – Importo, durata, opzioni e rinnovi

1 Importo

L'importo posto a base di gara è di 349.486,28 Euro al netto dell'IVA per la gestione di entrambi gli alloggi, per il periodo di 4 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

L'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari a 0

I costi della manodopera relativamente al Servizio sono stimati complessivamente in misura pari ad Euro 6.980,96 mensili, calcolati sulla base della tabella relativa al CCNL Cooperative sociali in vigore, sulle base del fabbisogno di manodopera così suddivisi:

costo orario personale CCNL APRILE CON 7%		ore sett.	ore mese	costo mese	costo anno
17,90 €	B1	56	240,8	4.310,32 €	51.723,84 €
19,28 €	C1	14	60,2	1.160,66€	13.927,87 €
19,28 €	C1	6	25,8	497,42€	5.969,09€
16,82 €	A1	14	60,2	1.012,56€	12.150,77€

2 Durata

La durata dell'appalto è di 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Ouadro relativo al servizio.

In caso di estrema e particolare urgenza di svolgimento del servizio da parte della Stazione Appaltante, vista anche la particolare natura dei servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche normativamente previste, l'esecuzione dell'appalto potrà avere inizio in data antecedente alla sottoscrizione del relativo Accordo Quadro.

3 Opzioni e rinnovi

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il Soggetto Aggiudicatario.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 può prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per individuare un nuovo operatore economico.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto è stato individuato in € 454.908,65 pari agli importi meglio indicati nella tabella sottostante e calcolati al netto dell'Iva e/o di altre imposte e contributi di legge

Importo dell'appalto al netto di Iva	€.	349.486,28
Eventuale aumento del quinto art 106 comma 12	€.	69.897,26
Eventuale proroga tecnica di sei mesi ex art 106 comma 11	€	43.685,78
	€	463.069,32

ART. 3 – Obiettivi. Prestazioni del Servizio

Gli obiettivi del Servizio di Sostegno Domiciliare presso gli alloggi, da realizzarsi in stretta e continua collaborazione con l'ATS 41 sono:

- 1. Fornire un servizio socio assistenziale sulla base del Progetto Individuale dell'ospite;
- 2. Supportare gli anziani rispetto alla cura della propria persona, l'alimentazione e al corretto uso degli spazi personali e comuni all'interno dell'Alloggio;
- 3. Prevenire, ritardare e/o contenere il decadimento psico fisico dell'anziano mantenendo e supportando l'autonomia personale, anche attraverso un'adeguata assistenza domiciliare, prevenendo e/o rinviando il più a lungo possibile la sua istitutizzazione;
- 4. Sostenere la socialità, la civile convivenza e il rispetto delle regole comunitarie.

ART. 4 – Tipo di procedura

L'affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), mediante una R.d.O. aperta (Richiesta di Offerta) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro ex art 54 D.lgs. 50/2016 con un unico operatore economico.

ART. 5 - Norme regolatrici

La partecipazione alla R.d.O Aperta e l'esecuzione del servizio sono disciplinate da:

- IL presente Disciplinare (Condizioni particolari di RDO);
- IL Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Schema di Accordo Quadro;
- Schema di Contratto derivato;
- Relazione Tecnica;
- Prospetto Economico

e dai documenti allegati al Bando MePA Servizi di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi;
- Capitolato Tecnico ALLEGATO 27 al Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi sociali" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice dei Contratti" e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

ART 6 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara al singolo lotto.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella

forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 – Requisiti di ammissione

REOUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità, dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti tecnico-professionali ex art 83 comma 1 lettere a) D. Lgs.50/2016

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Requisiti di idoneità professionale a)

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; oppure, laddove l'Ente non sia tenuto, in base alla normativa vigente ad essere iscritto alla C.C.I.A.A., è necessaria in ogni caso l'iscrizione nei Registri prescritti per legge per gli Enti del Terzo Settore tenuti dai competenti organismi pubblici regionali, nazionali o comunitari, purché tali Enti prevedano nello Statuto principi e attività strettamente compatibili con le finalità di cui alla presente gara, attestabili mediante produzione di copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto o documentazione equipollente. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.Per la prova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti di capacità economica e finanziaria b)

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore al 50% della base di gara.

Il settore di attività è quello del "sostegno domiciliare a favore di anziani autosufficienti, giovani e adulti con problemi socio economici e alloggiativi".

Tale requisito è richiesto per dimostrare la solidità dell'operatore nel settore/ambito di attività all'interno del quale rientra l'oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Requisiti di capacità tecnica e professionale c)

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (ossia servizi di sostegno domiciliare da favore di anziani autosufficienti, giovani e adulti con problemi socio economici e alloggiativi) di importo complessivo minimo pari al 50% della base di gara.-

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto stipulato con l'amministrazione/ente contraente, che contenga l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto stipulato con il committente, che contenga l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

7.1 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7 lett.a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7 lett.b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7. lett. c) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.2 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART 8. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al

punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART 9. Subappalto

È vietato il subappalto.

ART. 10 – Garanzia Provvisoria e Pagamento Contributo a favore dell'ANAC

- 1. L'offerta è corredata da:
 - a. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando e precisamente di importo pari ad €
 6.866,55 .salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
 - b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e

necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

- 3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
 - a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Genova, Banca Unicredit, Agenzia di Genova, Via Garibaldi 9, Depositi Cauzionali Provvisori Codice Iban: IT 08 T 02008 01459 000100880807;
 - c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice (D.M. 19.1.2018 N. 31). Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
 - 4. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
 - a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
- 5. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:
 - a) in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- 6. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

- 7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
- 8. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
- 9. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- 10.I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, indicando il proprio codice fiscale ed il CIG della gara, ed allegare nella procedura Mepa fra i documenti amministrativi la ricevuta di avvenuto pagamento.
- 11.La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

- 12. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della 1. 266/2005.
- 13.Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 12 si intendono sospese fino al 31/12/2020 come disposto dall'art. 65 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34.

ART. 11- Modalita' di Presentazione dell'offerta

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica,

Per l'ammissione alla gara l'offerta dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma del MEPA entro il termine perentorio indicato nella RDO.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del presente Disciplinare (Condizioni di RDO) e degli allegati ad esso annessi Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni.

Le offerte, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) dovrà essere composta da:

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

b) OFFERTA TECNICA

c) OFFERTA ECONOMICA

ART 12- Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

ART 13- "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella documentazione amministrativa, dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti digitali:

- il/i DGUE come da modello predisposto per la presente gara;
- le DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE;
- l'eventuale Modulo Ausiliaria;
- l'eventuale copia della procura (generale o speciale) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

- "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
- -l'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il Sogetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della fornitura;
- garanzia provvisoria ex art.92 D.Lgs. 50/2016 firmata digitalmente. Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7, devono allegare altresì, copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- impegno di un fidejussore (Istituto Bancario o Assicurativo) a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto con le modalità e gli importi di cui all'art 103 del D.lgs, 50/2169 e s.m.i. qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

(da presentarsi solo nel caso di R.T.I.)

dichiarazione di costituzione o di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, abilitate al MePA, contenente gli elementi di identificazione della Società mandataria e di ciascuna Società mandante, da rendersi ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti debitamente firmata digitalmente da parte di tutte le Imprese del R.T.I.; tale dichiarazione dovrà essere allegata, esclusivamente, nel caso in cui l'operatore economico intenda avvalersi della facoltà, prevista all'art. 48 comma 11 del Codice dei Contratti, di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti che dovranno, necessariamente, essere abilitati al MePA di CONSIP;

ART 14/-"B" – OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà corredare l'Offerta tecnica" **a pena di esclusione**, dei seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti (non più di n. 10 pagine formato A/4 compresi gli allegati);
- b) nel caso in cui, nella descrizione del progetto organizzativo del servizio, si faccia riferimento a specifica modulistica/documentazione, la stessa dovrà essere allegata all'elaborato.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa illustrata con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto (Condizioni Particolari di RDO e Capitolato Tecnico Prestazionale), pena l'esclusione

dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

ART 15/-"C" – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica complessiva dovrà essere formulata immettendo a sistema il prezzo offerto, al netto dell'IVA.

L'offerta Economica dovrà essere formulata compilando i relativi campi presenti nella Piattaforma MEPA e ottenendo la generazione automatica del modulo d'offerta. Il modulo d'offerta dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente dal rappresentante dell'Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l'esclusione.

L'offerente, secondo quanto stabilito all'art.95, comma 10 del Codice dei Contratti, dovrà indicare:

- a) prezzo complessivo al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.In caso di discordanza tra costo/i unitario/i offerto/i per ogni singolo servizio, prezzo/i parziale/i offerto/i per ogni singolo servizio e prezzo complessivo finale offerto, verrà ritenuto prevalente il prezzo complessivo finale offerto.Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, tale importo è da intendersi compreso nel prezzo al netto dell'IVA offerto per il lotto unico. Detti costi, relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera; tale importo è da intendersi compreso nel prezzo al netto dell'IVA offerto per il lotto unico.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art.97 comma 5 lett.d) del Codice o in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'offerta economica, <u>a pena di esclusione</u>, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta tecnica di cui al paragrafo precedente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART 16 Criterio di Aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

<u>Il punteggio dell'offerta tecnica</u> è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

OFFERTA TECNICA: ELEMENTI QUALITATIVI		Punti	Punti
80 punti	D	Q	Т
Agli elementi di natura qualitativa il peso sarà attribuito attraverso:			
- l'individuazione di <u>un coefficiente medio</u> derivato dai coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti			

discrezionalmente dai singoli commissari della Commissione giudicatrice;		
- la successiva trasformazione del coefficiente medio attribuito ad ogni item in punteggi definitivi, moltiplicando ogni coefficiente medio per il relativo punteggio massimo previsto per ogni singolo item		
Progetto di organizzazione del lavoro degli operatori all'interno degli alloggi – attenzione alla presenza di operatori residenti nelle vicinanze degli alloggi per garantire, in caso di allerte metereologiche, la presenza in servizio	20	
Più di 4 anni di esperienza del referente degli alloggi		5
Progetto di gestione degli ospiti, loro partecipazione alla vita della comunità alloggio e modalità di rapporto con le loro famiglie;	15	
Presenza dei volontari del territorio della Valpolcevera, di almeno 5 ore settimanali		10
Presenza di animazione e di coinvolgimento in attività di socializzazione degli ospiti: almeno 3 eventi all'anno possibilmente con il coinvolgimento di altre realtà territoriali di animazione ed educative anche nell'ottica dell'incontro tra generazioni.	10	
Proposte innovative e/o sperimentali rivolte agli ospiti (ad esempio educazione ambientale con potenziamento della raccolta differenziata domestica)	8	
Proposte formative per gli Assistenti Domiciliari, i volontari e gli Operatori sociali che lavorano all'interno degli Alloggi Protetti.	4	
Modalità di gestione degli interventi manutentivi nell'ordinario	4	
Modalità di gestione degli interventi manutentivi negli eventi urgenti	4	

OFFERTA ECONOMICA: PREZZO

Peso 20

Peso assegnato

Il punteggio sarà attribuito applicando la formula predisposta dal MEPA "Non Lineare a proporzionalita' Inversa"

16.1 Metodo di attribuzione del Coefficiente Per Il Calcolo Del Punteggio Dell'offerta Tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alla colonna D è assegnato un punteggio discrezionale, sulla base di un coefficiente variabile da zero ad uno assegnato a ogni item da parte di ciascun commissario.

L'attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa relativi alle singole voci verrà fatta attribuendo punteggi espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni:

INSUFFICIENTE	da 0 a 0,2	elemento non trattato o trattato in maniera del tutto inadeguata)
SCARSO	da 0,3 a 0,5	elemento trattato in modo approssimativo, sommario e comunque non adeguato
SUFFICIENTE	0,6	elemento trattato in modo adeguato senza apportare alcun elemento innovativo ed efficace o comunque migliorativo rispetto a quanto previsto dal Capitolato
BUONO	da 0,7 a 0,8	elemento trattato in maniera esaustiva ed efficace rispetto a quanto previsto dal Capitolato;
OTTIMO	da 0,9 a 1,0	elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi di efficacia e piena rispondenza, o comunque migliorativi, rispetto a quanto previsto dal Capitolato

Ai suindicati elementi di natura qualitativa (colonna D) il peso sarà attribuito attraverso:

- l'individuazione di <u>un coefficiente medio</u> derivato dai coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari della Commissione giudicatrice;

- la successiva trasformazione del coefficiente medio attribuito ad ogni item in punteggi definitivi, moltiplicando ogni coefficiente medio per il relativo punteggio massimo previsto per ogni singolo item

Agli elementi di natura tabellare (colonna T) è attribuito il punteggio previsto se è presente quanto richiesto. Diversamente viene attribuito il punteggio 0.

E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48 punti relativo a "il punteggio tecnico complessivo". Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

ART. 17- Svolgimento della procedura di gara

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata sul portale del MePA da apposita commissione giudicatrice nominata con specifico provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 77 del codice. Il Presidente sarà scelto tra i dirigenti dell'Ente in considerazione del curriculum e del settore di competenza.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice, al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice provvederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi, all'individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, e all'individuazione del migliore offerente.

Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del codice, verranno sottoposte a verifica di anomalia.

La presente Amministrazione, verificherà, partendo dalla I° in graduatoria, la conformità delle offerte ricevute a quanto prescritto nelle presenti Condizioni particolari dI RDO ed al Capitolato Tecnico prestazionale. In caso di non conformità dell'offerta, si procederà all'invalidazione della stessa.

ART. 18- Aggiudicazione e stipula

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

ART. 19 Clausola Consip

La Stazione appaltante, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quelli in oggetto ad un prezzo più vantaggioso e/o a condizioni migliorative:

- a) procederà, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiederà, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, alla Società collocata prima nella graduatoria ed eventuale Aggiudicatario in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultimo, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP.

ART. 20 - Cauzione definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art.93, comma 7 del Codice.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di

assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determina la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva dovrà avere durata pari a quelle del relativo contratto.

La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art.103 comma 5 del D.to L.vo 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 21 – Penali

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente disciplinare, si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) parziale o mancata esecuzione del servizio secondo le modalità richieste dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dal Progetto che costituirà parte integrante del contratto e dal PAI: fino ad un massimo di euro 500;
- b) parziale o mancato rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale e relative agli adempimenti documentali: fino ad un massimo di euro 200;
- c) parziale o mancata esecuzione del tempestivo intervento di manutenzione ordinaria nei locali: fino ad un massimo di euro 300;

d) parziale o mancato rispetto dell'obbligo, dettagliato dall'art.11 del Capitolato Tecnico Prestazionale posto a carico dell'Aggiudicatario di mantenere i locali comuni, puliti ed in ordine: fino ad un massimo di euro 300;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'Aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Il Comune si riserva di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

ART. 22 - Inadempienze e risoluzione del contratto

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel Contratto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal Contratto, contesterà l'inadempienza all'Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Aggiudicatario nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, lo stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'Aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Aggiudicatario rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

ART 23. Trattamento dei Dati Personali

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina l'Aggiudicatario responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento (UE) 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. L'Aggiudicatario dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L'Aggiudicatario, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Le attività dell'Aggiudicatario comportano il trattamento dei seguenti dati personali nomi, cognomi, anno nascita, luogo nascita, residenza/abitazione, codice avviamento postale, numero/i telefonico/i, codici fiscali, distretto sociosanitario di appartenenza, condizione familiare.

L'Aggiudicatario è tenuto a:

- 1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel GDPR e solo per i fini indicati dal contratto;
- 2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del titolare del trattamento dei dati;
- 3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- 4. redigere, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento;
- 5. mettere in atto misure tecniche e organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
- 6. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- 7. informare e coinvolgere tempestivamente il titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
- 8. assistere, tenendo conto della natura del trattamento, il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- 9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle

comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;

10. concordare con il titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy e assistere il titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro responsabile se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento: quando l'Aggiudicatario intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione al titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il responsabile del trattamento (responsabile primario) ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto per il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).

L'Aggiudicatario in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente contratto le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

L'Aggiudicatario è altresì obbligato:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;
- su scelta del titolare del trattamento, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

ART. 24– Contratto

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante ovvero nelle altre forme consentite dall'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016.

Secondo quanto stabilito dall'art 32 comma 14 del Codice dei Contratti si procederà alla stipula del contratto nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Aggiudicatario prima della stipula di ciascun contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 1. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 25- Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

ART. 26- Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

ART. 27- Controversie e Foro competente

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Foro di Genova.

ART. 28- Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Particolari di RDO e dal Capitolato Tecnico Prestazionale, alle Condizioni Generali di Contratto, all'Allegato 27 del Capitolato d'Oneri e Servizi del Bando MEPA si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice degli appalti e delle concessioni.

ART. 29 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, i concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MePA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.



COMUNE DI GENOVA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

CAPITOLATO SPECIALE

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI DEL COMUNE DI GENOVA SITI IN VIA STUPARICH, 10 (BOLZANETO) E VIA ROSSINI, 11 (RIVAROLO) - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41.



ART. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente Capitolato la gestione dei servizi socio assistenziali per Anziani parzialmente autosufficienti, presso gli alloggi protetti del Comune di Genova siti in Via Stuparich, 10 (Bolzaneto) e Via Rossini, 11 (Rivarolo).

ART. 2 - Importo a base di gara e durata

L'importo posto a base di gara è di € 349.486,28 per la gestione di entrambi gli alloggi, per il periodo di 4 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto è stato individuato in € 343.327,28

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il Soggetto Aggiudicatario.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 può prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per individuare un nuovo operatore economico.

ART. 3 - Obiettivi prestazioni del Servizio

Gli obiettivi da realizzarsi all'interno degli alloggi protetti per anziani, da raggiungere in stretta e continua collaborazione con l'ATS 41, sono:

- 1) Fornire un servizio socio assistenziale sulla base del Progetto Individuale dell'ospite;
- 2) Supportare gli anziani rispetto alla cura della propria persona, l'alimentazione e al corretto uso degli spazi personali e comuni all'interno dell'Alloggio;
- 3) Prevenire, ritardare e/o contenere il decadimento psico fisico dell'anziano mantenendo e supportando l'autonomia personale, anche attraverso un'adeguata assistenza domiciliare, prevenendo e/o rinviando il più a lungo possibile la sua istitutizzazione;
- 4) Sostenere la socialità, la civile convivenza e il rispetto delle regole comunitarie.

ART. 4 - Destinatari - accesso

Destinatari del servizio sono:

- anziani o ad essi equiparati,
- residenti, prioritariamente, nel territorio del Municipio V Valpolcevera,
- parzialmente autosufficienti, che presentino il bisogno di un contesto di vita sufficientemente tutelato e la necessità di rinviare il più a lungo possibile il ricovero in istituto.

L'alloggio di Via Stuparich, 10 a Bolzaneto ospita 4 anziani: l'utenza è mista.

L'alloggio di Via Rossini 11 a Rivarolo ospita 5 anziani: l'utenza è mista.

Gli ospiti da inserire negli alloggi vengono individuati dall'ATS 41 attraverso un'apposita commissione definita all'art. 6.

Gli interessati accedono agli alloggi attraverso l'ATS di residenza.



ART. 5 - Durata

Il contratto avrà la durata di quattro anni decorrenti dalla data di stipula dell'accordo quadro.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario/i lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

ART. 6 - Commissione Alloggi Protetti

La Commissione Alloggi Protetti è composta da:

- Assistente Sociale dell'ATS 41 referente dell'alloggio;
- Collaboratore Tecnico Area Sociale dell'ATS 41;
- Psicologa dell'ATS 41 qualora necessaria.

A seconda delle necessità potranno essere presenti alle Commissioni, anche gli Assistenti Sociali referenti dei singoli casi e il Coordinatore dell'ATS 41.

Su invito della Commissione potranno partecipare all'occorrenza anche il referente del gestore.

La Commissione decide in merito a:

- ingressi
- dimissioni
- sospensioni
- problemi relativi alla convivenza

Qualora le condizioni di un ospite si aggravino, o comunque non consentano la permanenza nell'alloggio, la Commissione, sulla base della valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG), valuterà in merito all'eventuale ridefinizione del piano di assistenza. In tal caso il Comune di Genova darà priorità al trasferimento dell'ospite dall'Alloggio Protetto ad altra struttura.

ART. 7 - Organizzazione del servizio

L'ATS 41, attraverso gli Assistenti Sociali referenti dell'alloggio, convoca:

- la Commissione Alloggi Protetti, composta come all'art. 6;
- gli incontri di verifica periodica, di norma mensile, con gli operatori impegnati nell'alloggio protetto, sull'andamento dello stesso;
- gli incontri di verifica e supervisione con i volontari impegnati nell'alloggio protetto.

E' previsto che gli anziani ospiti dell'alloggio abbiano tutti lo stesso MMG e la sua sostituzione dovrà avvenire solo per motivi gravi e su richiesta dell'ATS 41.

Il soggetto gestore garantisce tutte le forme di supporto individuale e di gruppo necessarie agli ospiti, in particolare attraverso:

- la fornitura di ore di assistenza domiciliare quotidiana, ad alloggio, così ripartita:



- a) 4 ore di assistenza domiciliare familiare;
- b) 1 ore di assistenza domiciliare tutelare;
- c) 1 ora di pulizie.
- L'acquisto della spesa alimentare;
- Individuazione di un referente, che garantisca la presenza in ciascun alloggio per tre ore alla settinama con funzioni di raccordo tra il personale, gli ospiti e gli operatori dell'ATS.
- La presenza di volontari, 5 ore settimanali, per rispondere alle esigenze degli ospiti soprattutto con riferimento ad attività di socializzazione e animazione.

ART. 8 - Sedi e utenze

Le sedi degli Alloggi Protetti per Anziani sono in Via Stuparich, 10 a Bolzaneto e via Rossini 11 a Rivarolo.

I locali sono di proprietà della Civica Amministrazione, che si assume i costi relativi alle utenze, all'amministrazione e alla manutenzione straordinaria dell'alloggio; lo stesso è messo a disposizione per la realizzazione del servizio oggetto del presente Capitolato e non è sede di uffici comunali.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e dei mobili sono a carico dell'aggiudicatario.

Alla scadenza della gestione, l'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato di fatto in cui attualmente si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

ART 9 - Personale - Clausola sociale

L' aggiudicatario si impegna a svolgere le attività di cui al presente capitolato, secondo le modalità di seguito specificate:

- avvalersi di operatori in possesso di diploma di scuola dell'obbligo con esperienza pari o superiore a due anni in qualità di operatori per anziani inquadrati secondo le disposizioni del CCNL di categoria;
- avvalersi di volontari o altre persone reperite dall'aggiudicatario/i per rispondere alle esigenze degli ospiti.

L'aggiudicatario è tenuto, per gli operatori, soci e non, al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

Qualora non fosse applicato il CCNL di categoria dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico.

Gli operatori rispondono all'aggiudicatario per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

Si richiede agli operatori in quanto "incaricati di pubblico servizio" il rispetto del divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già



operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato Quadro riepilogativo del personale impiegato.

ART. 10 - Obblighi dell'aggiudicatario/i

L'aggiudicatario si impegna a:

- 1) eseguire il servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato e previsto dal progetto offerto;
- 2) individuare un Referente della struttura con compiti di gestione e coordinamento delle attività interne, di referente per i rapporti con l'esterno (ATS, ASL, MMG, negozianti e altre realtà del territorio), di gestione delle dinamiche del gruppo ospiti e per le eventuali emergenze. Il Referente della struttura deve garantire la reperibilità giornaliera dalle ore 8 alle ore 19 e la presenza per 2 ore a settimana per alloggio;
- 3) garantire,- la **reperibilità notturna** dalle ore 19 alle ore 8: la persona reperibile dovrà essere in grado, eventualmente, di intervenire direttamente in breve tempo (30 minuti) a sostegno e a tutela degli ospiti;
- 4) garantire lo svolgimento della vita comunitaria negli alloggi;
- 5) occuparsi della **spesa alimentare** e non, necessaria all'andamento degli alloggi, assicurando scorte alimentari per emergenze (allerte);
- 6) assicurare la presenza di operatori per la preparazione del pranzo e della cena, l'igiene personale degli ospiti, il riordino e la pulizia degli alloggi.
- 7) assicurare il rispetto di tutte le norme igienico sanitarie previste dalle vigenti normative;
- 8) assicurare il **monitoraggio** anche attraverso la presenza di volontari, per rispondere alle esigenze degli ospiti durante la giornata, sia per la collaborazione al mantenimento dell'autonomia e delle capacità residue, sia per la stimolazione cognitiva sulla base del piano individualizzato concordato con l'ATS 41, anche con attività di **socializzazione** interne e/o esterne alla struttura. Compatibilmente alla disponibilità dei volontari, fornire la propria presenza durante i ricoveri ospedalieri degli ospiti o per eventuali accompagnamenti degli stessi a visite mediche;
- 9) garantire la **piccola manutenzione** degli alloggi;
- 10) garantire la partecipazione del Referente e/o degli operatori e dei volontari alle riunioni periodiche previste;
- 11) sostenere la partecipazione degli operatori e dei volontari ai momenti formativi eventualmente individuati;
- 12) stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dell'attività potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli ospiti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- 13) rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 GDPR" del 25/5/2016 in materia di tutela della Privacy;
- 14) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico-sanitaria, organizzativo-gestionale, civile e penale, che potesse insorgere a carico dell'Ente gestore;



- 15) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e a far eseguire dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- 16) entro 7 gg dalla data di aggiudicazione del Servizio e comunque prima dell'avvio dell'attività, comunicare al Comune di Genova, ATS 41:
 - il nominativo del Referente degli alloggi;
 - i nominativi degli Assistenti Domiciliari individuati e le loro eventuali sostituzioni e rotazioni;
 - l'elenco nominativo e i dati identificativi dei volontari che frequentano gli alloggi;
 - Ogni aggiornamento degli elenchi dovrà essere comunicato dall'aggiudicatario entro 5 giorni dalla variazione al ATS 41;
- 17) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- 18) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- 19) garantire per i propri operatori il rispetto degli standard di trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria e, a richiesta, esibire la documentazione che li attesti;
- 20) rispettare quanto previsto dalla normativa di settore nell'impiego dei volontari.

ART. 11 - Obblighi dell'aggiudicatario in ordine ai locali sede del servizio

L'aggiudicatario si impegna a:

- a) consentire, a richiesta della C.A., che nei locali si possa provvedere alle ispezioni e ai lavori ritenuti necessari per la conservazione delle cose e dei servizi comuni. Il rifiuto o l'impossibilità a consentire l'ingresso ai fini di cui sopra, ancorché motivato, lo renderà comunque responsabile di ogni eventuale danno conseguente;
- b) comunicare immediatamente ai competenti uffici comunali la presenza di qualunque guasto che possa arrecare danno alle parti comuni o alle altre proprietà private. I maggiori danni causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia saranno posti a carico dell'inadempiente;
- c) garantire la riparazione ed eventuale sostituzione di piccoli elettrodomestici in caso di necessità:
- d) assicurare che i locali siano mantenuti in condizioni di pulizia ed ordine;
- e) eseguire la manutenzione ordinaria alle parti interne, in particolare:
 - e.1)alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia;
- e.2) all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.;
- f) provvedere all'iscrizione al Servizio del Comune di Genova denominato GenovaAlert sulla piattaforma Telegram e mettere in atto in caso di allerta le norme comportamentali di autoprotezione previste nei confronti degli ospiti e degli operatori.

La manutenzione straordinaria è a carico del proprietario degli immobili.



L'aggiudicatario deve dotarsi di strumenti atti a favorire il rispetto da parte degli ospiti delle regole per una serena e civile convivenza ponendo attenzione alla cura dei locali.

ART. 12 - Obblighi del Comune

Sono a carico del Comune di Genova, le spese relative a:

- utenze;
- amministrazione;
- manutenzione straordinaria dell'alloggio.

E', altresì, a carico del Comune di Genova, Ambito Territoriale Sociale n. 41:

- individuare gli ospiti da inserire nell' alloggio;
- effettuare e mantenere, attraverso il proprio personale, la presa in carico degli ospiti dell'alloggio;
- definire i piani individuali di intervento anche in collaborazione con il gestore;
- garantire, attraverso l'assistente sociale referente dell'alloggio protetto e i collaboratori tecnici dell'area sociale, i rapporti con i MMG e le strutture sanitarie per i singoli ospiti;
- convocare le riunioni di verifiche periodiche;
- gestire le emergenze relative agli ospiti ed all'alloggio, anche in collaborazione con il gestore;
- promuovere momenti di aggiornamento, formazione ed auto formazione, compatibilmente con le risorse a disposizione.

ART. 13 - Corrispettivo e modalità di pagamento

A corrispettivo del servizio, il Comune di Genova, corrisponderà, per il periodo di validità dell'Accordo Quadro l'importo massimo indicato all'art. 3 del presente capitolato, con il quale coprire tutte le spese connesse alla gestione, così come elencate negli articoli 10 e 11.

Il gestore percepisce, inoltre, dai singoli ospiti una quota mensile di € 170,00, come da deliberazione della G.C. n. 242 del 27/7/2011 s.m.i., a titolo di contribuzione alle spese alimentari e per i prodotti di pulizia dell'alloggio, al cui acquisto provvede il gestore stesso sulla base del menù richiesto dagli ospiti, tenendo conto, per quanto riguarda gli alimenti, delle esigenze e delle eventuali patologie degli ospiti stessi.

La liquidazione di quanto dovuto, avverrà secondo le modalità previste dalle norme vigenti, in particolare secondo quanto disposto dalla Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e il D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che comportano, per le ditte aggiudicatarie, l'obbligo di emissione di fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, indicando il codice IPA.

E' fatto inoltre obbligo, ai fini fiscali, l'indicazione in fattura dell'annotazione "scissione dei pagamenti", da inserire nella fattura elettronica mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità" all'interno della sezione "DATI RIEPILOGO".

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, il Comune di Genova, attraverso ATS 41 provvederà alla liquidazione entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, si procederà nei modi previsti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 30 – comma 5 del D. Lgs. 50/2016, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.



Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sul conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG).

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E.F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 14 - Controlli

Il Comune di Genova potrà effettuare controlli in ogni momento, mediante proprio personale, sul servizio reso dall'Aggiudicatario.

ART. 15 - Penali

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) parziale o mancata esecuzione del servizio secondo le modalità richieste dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dal Progetto che costituirà parte integrante del contratto e dal PAI: fino ad un massimo di euro 500;
- b) parziale o mancato rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale e relative agli adempimenti documentali: fino ad un massimo di euro 200;
- c) parziale o mancata esecuzione del tempestivo intervento di manutenzione ordinaria nei locali: fino ad un massimo di euro 300;
- d) parziale o mancato rispetto dell'obbligo, dettagliato dall'art.10 del Capitolato Tecnico Prestazionale posto a carico dell'Aggiudicatario di mantenere i locali comuni, puliti ed in ordine: fino ad un massimo di euro 300;



L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'Aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Il Comune si riserva di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato all'Aggiudicatario.

ART. 16 - Inadempienze e risoluzione del contratto

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza all' Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Aggiudicatario, nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, lo stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.



Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Aggiudicatario rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

ART. 17 - Cessione del contratto e del credito

Ai sensi dell'art.105 comma 1 D.lgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

I crediti vantati dall'aggiudicatario verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.

La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione dal mandato di pagamento.

ART. 17 BIS Subappalto

E' vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

ART. 18 - Norme di Sicurezza

La C.A. ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza da interferenza è pari a zero.

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro" (D. Lgs 81/2008).

B) - Referenti alla sicurezza

L'Impresa Appaltatrice deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa.

C) - Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti

L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri addetti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.



In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 19 - Responsabilità

L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'ente aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 20 - Trattamento dei dati personali

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina l'Aggiudicatario responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento (UE) 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. L'Aggiudicatario dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L'Aggiudicatario, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Le attività dell'Aggiudicatario comportano il trattamento dei seguenti dati personali nomi, cognomi, anno nascita, luogo nascita, residenza/abitazione, codice avviamento postale, numero/i telefonico/i, codici fiscali, distretto sociosanitario di appartenenza, condizione familiare.

L'Aggiudicatario è tenuto a:

- 1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel GDPR e solo per i fini indicati dal contratto;
- 2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del titolare del trattamento dei dati;
- 3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- 4. redigere, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento;
- 5. mettere in atto misure tecniche e organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio



di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
- 6. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- 7. informare e coinvolgere tempestivamente il titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
- 8. assistere, tenendo conto della natura del trattamento, il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- 9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;
- 10. concordare con il titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy e assistere il titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro responsabile se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento: quando l'Aggiudicatario intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione al titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il responsabile del trattamento (responsabile primario) ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto per il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.



Nel caso in cui l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).

L'Aggiudicatario in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente contratto le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

L'Aggiudicatario è altresì obbligato:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;
- su scelta del titolare del trattamento, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

ART. 21- Controversie e Foro competente

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Foro di Genova.

ART. 22- Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle Condizioni Particolari di RDO e dal Capitolato Tecnico Prestazionale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice degli appalti e delle concessioni.



ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI DEL COMUNE DI GENOVA SITI IN VIA STUPARICH, 10 (BOLZANETO) E VIA ROSSINI, 11 (RIVAROLO) - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41.

RELAZIONE TECNICA

La Civica Amministrazione intende realizzare, in propri locali, un servizio di accoglienza residenziale rivolto a persone autosufficienti, con problemi socio economici e alloggiativi. Il servizio si svolgerà presso gli alloggi siti in Genova, via Stuparich, 10 e via Rossini, 11.

Obiettivi

Gli obiettivi da realizzarsi all'interno degli alloggi protetti per anziani, da raggiungere in stretta e continua collaborazione con l'ATS 41, sono:

- 1) Fornire un servizio socio assistenziale sulla base del Progetto Individuale dell'ospite;
- 2) Supportare gli anziani rispetto alla cura della propria persona, l'alimentazione e al corretto uso degli spazi personali e comuni all'interno dell'Alloggio;
- 3) Prevenire, ritardare e/o contenere il decadimento psico fisico dell'anziano mantenendo e supportando l'autonomia personale, anche attraverso un'adeguata assistenza domiciliare, prevenendo e/o rinviando il più a lungo possibile la sua istitutizzazione;
- 4) Sostenere la socialità, la civile convivenza e il rispetto delle regole comunitarie.

Destinatari

Destinatari del servizio sono:

- anziani o ad essi equiparati,
- residenti, prioritariamente, nel territorio del Municipio V Valpolcevera,
- parzialmente autosufficienti, che presentino il bisogno di un contesto di vita sufficientemente tutelato e la necessità di rinviare il più a lungo possibile il ricovero in istituto.

L'alloggio di Via Stuparich, 10 a Bolzaneto ospita 4 anziani: l'utenza è mista.

L'alloggio di Via Rossini 11 a Rivarolo ospita 5 anziani: l'utenza è mista.

Gli ospiti da inserire negli alloggi vengono individuati dall'ATS 41 attraverso un'apposita commissione definita all'art. 6.

Gli interessati accedono agli alloggi attraverso l'ATS di residenza.



Organizzazione

L'ATS 41, attraverso gli Assistenti Sociali referenti dell'alloggio, convoca:

- la Commissione Alloggi Protetti, composta come all'art. 6;
- gli incontri di verifica periodica, di norma mensile, con gli operatori impegnati nell'alloggio protetto, sull'andamento dello stesso;
- gli incontri di verifica e supervisione con i volontari impegnati nell'alloggio protetto.

E' previsto che gli anziani ospiti dell'alloggio abbiano tutti lo stesso MMG e la sua sostituzione dovrà avvenire solo per motivi gravi e su richiesta dell'ATS 41.

Il soggetto gestore garantisce tutte le forme di supporto individuale e di gruppo necessarie agli ospiti, in particolare attraverso:

- la fornitura di ore di assistenza domiciliare quotidiana, ad alloggio, così ripartita:
 - a) 4 ore di assistenza domiciliare familiare;
 - b) 1 ore di assistenza domiciliare tutelare;
 - c) 1 ora di pulizie.
- L'acquisto della spesa alimentare;
- Individuazione di un referente, che garantisca la presenza in ciascun alloggio per tre ore alla settimana con funzioni di raccordo tra il personale, gli ospiti e gli operatori dell'ATS.
- La presenza di volontari, 5 ore settimanali, per rispondere alle esigenze degli ospiti soprattutto con riferimento ad attività di socializzazione e animazione.

COMUNE DI GENOVA - REPERTORIO	
ACCORDO QUADRO	
Tra il Comune di Genova e il GESTORE	
, per la gestione dei servizi socio assistenziali per anziani parzialmente autosufficienti, presso gli al-	
loggi protetti del comune di Genova siti in via Stuparich, 10 (Bolzaneto) e via Rossini, 11 (Rivarolo) -	
ambito territoriale sociale 41	
REPUBBLICA ITALIANA	
PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale	
00856930102, (di seguito Comune) rappresentato dal Dott. Massimiliano Cavalli nato	
a il domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente in	
esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Sociali n del	
PER L'ALTRA PARTE	
L'ENTE GESTORE denominato, di seguito per brevità denominata "Ente Ge-store", con	
sede legale inViaC.A.PCodice Fiscale/ Partita I.V.A/iscritto	
al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di	
al numoppure al Registro(laddove l'Ente	
non sia tenuto, in base alla normativa vigente ad essere iscritto alla C.C.I.A.A., è necessaria in ogni	
caso l'iscrizione nei Registri prescritti per legge per gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 7.1 del	
Disciplinare di Gara), rappresentato dalla Sig.ra/ Sig nata/o a () il giorno, Co-	
dice Fiscale e domiciliato presso la sede dell'Ente Gestore in qualità di Legale rap-	
presentante, munito degli idonei poteri a quanto infra oppure nella sua qualità di Procurato-re giu-	
sta procura rilasciatagli con atto autenticato nelle firme / a rogito dal DottNotaio	
inin data	

Rep	raccolta	registrato	n	serie	. che in copia su	
supporto informati	ico conforme all'origi	inale del documen	to su suppo	orto cartaceo	o, ai sensi	

dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A".	
oppure	
IN CASO DI RTI - tale Ente denominato di seguito per brevità denominata "Ente Gestore",	
con sede legale inVia C.A.P Codice Fiscale/ Partita I.V.A/	
iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	
di al num oppure al Registro (laddove l'En-	
te non sia tenuto, in base alla normativa vigente ad essere iscritto alla C.C.I.A.A., è necessaria in ogni	
caso l'iscrizione nei Registri prescritti per legge per gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 7.1 del	
Disciplinare di Gara), rap-presentato dalla Sig.ra/Sig nata/o a () il giomo Co-	
dice Fiscale e domiciliato presso la sede dell'Ente Gestore in qualità di Legale rap-	
presentante, munito degli idonei poteri a quanto infra oppure nella sua qualità di Procurato-re giu-	
sta procura rilasciatagli con atto autenticato nelle firme / a rogito dal DottNotaio	
inin data	
Repraccoltaregistratonnserie	
supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto carta	
supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto carta ceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A", il quale	
supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto carta ceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A", il quale compare nel presente atto in proprio ed in qualità di mandataria (costituita ai sensi della vigente	
supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto carta ceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A", il quale compare nel presente atto in proprio ed in qualità di mandataria (costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza	
supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto carta ceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A", il quale compare nel presente atto in proprio ed in qualità di mandataria (costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme/ a rogito dal Dott	
supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto carta ceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A", il quale compare nel presente atto in proprio ed in qualità di mandataria (costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme/ a rogito dal Dott	
supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto carta ceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A", il quale compare nel presente atto in proprio ed in qualità di mandataria (costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme/ a rogito dal Dott	
supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto carta ceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A", il quale compare nel presente atto in proprio ed in qualità di mandataria (costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme/ a rogito dal Dott, Notaio inin data	
supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto carta ceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A", il quale compare nel presente atto in proprio ed in qualità di mandataria (costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme/ a rogito dal Dott	
supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto carta ceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A", il quale compare nel presente atto in proprio ed in qualità di mandataria (costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme/ a rogito dal Dott, Notaio inin data	
supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto carta ceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A", il quale compare nel presente atto in proprio ed in qualità di mandataria (costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme/ a rogito dal Dott, Notaio in	

industria, artigianato e agricoltura di <u>al num</u> oppure al	
Registro(laddove l'Ente non sia tenuto, in base alla normativa vigente ad	
essere iscritto al·la C.C.I.A.A., è necessaria in ogni caso l'iscrizione nei Registri prescritti per legge per	
gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 7.1 del Disciplinare di Gara), rap-presentato dalla Sig.ra/Sig.	
nata/o a () il giorno, Codice Fiscale e domiciliato presso la	
sede dell'Ente in qualità di Le-gale rappresentante, munito degli idonei poteri a quanto infra oppu-	
re nella sua qua-lità di Procuratore giusta procura rilasciatagli con atto autenticato nelle firme/a ro-	
gito dal Dottraccoltaregi-	
stratonnserie	
del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al pre-	
sente atto sotto la lettera ""esecutore del%;	
2)	
Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo;	
premettono	
- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Sociali n	
esecutiva il, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante	
esperimento di RDO SU MEPA selezionando la migliore offerta ai sensi dell'art.95 del D.lgs.	
50/2016 (codice), all'affidamento di un accordo quadro, per la gestione dei servizi socio assisten-	
ziali per anziani parzialmente autosufficienti, presso gli alloggi protetti del comune di Genova siti in	
via Stuparich, 10 (Bolzaneto) e via Rossini, 11 (Rivarolo) - ambito territoriale sociale 41 per un im-	
porto stimato, compresa l'opzione di prosecuzione di ulteriori mesi, di Euro	
, e pertanto per un importo annuo posto a base di gara di Euro al	
netto dell'IVA, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero;	
- che negli atti di gara, approvati con la suddetta determinazione dirigenziale, è espressamente	
previsto che l'accordo quadro sarà aggiudicato secondo la procedura indicata all'art. 54 – comma	

3 - del Codice con un solo operatore economico, ed i singoli appalti di servizio sono assegnati entro	
i limiti	
	İ

delle condizioni fissate nell'accordo stesso, senza necessità di completamento dell'offerta;	
-che tale servizio non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle	
categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012	
e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;	
- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n	
del e n del redatti durante le sedute di gara ed ai quali si	
fa pieno riferimento, il servizio in oggetto è stato aggiudicato prowisoriamente, al GESTORE	
avendo conseguito, in quanto unico offerente, il punteggio complessivo di	
punti;	
- che, espletate le relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del codice, non-	
ché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nel Capitolato, con successiva deter-	
minazione dirigenziale n esecutiva il l'Amministrazione, ha ag-	
giudicato definitivamente il servizio di cui trattasi alla predetto Raggruppamento;	
- che sono in corso di validità i DURC per la stipula del presente contratto;	
- che sono stati esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre	
2011 es.m.i.;	
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti	
come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.	
Articolo 1. Oggetto dell'ACCORDO QUADRO—	
Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento "dei servizi socio assistenziali per anziani	
parzialmente autosufficienti, presso gli alloggi protetti del comune di Genova siti in via Stuparich,	
10 (Bolzaneto) e via Rossini, 11 (Rivarolo).	
La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizio che	
sarà effettivamente ordinata. Pertanto, l'aggiudicatario non può esercitare nei confronti della Sta-	
zione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia	
The second process a decrease of the modern many in contributes quality of the second process quality of the second process of the s	

rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore	
richiesta di	

servizi rispetto a quelli previsti.	
L'assegnatario si impegna a stipulare i contratti alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite	
massimo complessivo di importo previsto e per il periodo di validità dell'Accordo Quadro.	
Articolo 2 Capitolato d'appalto - L'Accordo Quadro viene conferito e accettato sotto l'osservanza	
piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disci-	
plinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del Capitolato	
Speciale e dalle Condizioni di RDO allegate alla determinazione dirigenziale n	
Articolo 3. Importo dell'accordo quadro e appalti specifici – Salvo quanto previsto nel successivo	
articolo 4 le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo annuo del presente servizio am-	
monta ad Euro (
renze pari a zero euro.	
L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento delle prestazioni fino ad un quinto del-	
l'importo complessivo del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106 comma 12 del codice	
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad ec-	
 cezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.	
Articolo 4 – Durata dell'Accordo QUADRO – OPZIONI E RINNOVI	
La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di quattro anni (48mesi) decorrenti dalla data	
di sottoscrizione dell'Accordo Quadro relativo al servizio (Lotto unico).	
In caso di estrema e particolare urgenza di svolgimento del servizio da parte della Stazione Appal-	
tante, vista anche la particolare natura dei servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle	
tempistiche normativamente previste, l'esecuzione dell'appalto potrà avere inizio in data antece-	
dente alla sottoscrizione del relativo Accordo Quadro.	
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente	
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente	

ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle	
pre-	

stazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.	
Articolo 5 - Attivazione dei servizi attraverso contratti di appalto specifici – Il GESTORE nell'anzidetta	
qualità, si impegna a fornire le prestazioni previste dal presente accordo previa sottoscrizione di	
contratti di appalto specifici, stipulati mediante scritture private da registrarsi in caso d'uso.	
A tal fine il Comune darà comunicazione formale dei servizi e delle prestazioni che intende acquisi-	
re con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data di avvio, fatti salvi gli accordi più favore -	
voli fra le parti.	
Ogni contratto d'appalto specifico dettaglia almeno: la tipologia e quantità delle prestazioni, il pe-	
riodo di esecuzione e le eventuali modalità operative specifiche oltre a quelle stabilite nel Capitola-	
to, gli obblighi del gestore e le penali già riportati nel capitolato e nel presente accordo quadro.	
Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente contratto il GESTORE impiegherà personale con	
le caratteristiche indicate nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara ed, in particolare, si	
impegna a rispettare quanto espressamente disposto dagli artt. 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e	
21 del Capitolato che qui si intendono integralmente richiamati.	
Articolo 6 Pagamenti - Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato con le	
modalità previste dall'art.13 Capitolato Speciale.	
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la XXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
comma 1 art. 3 della predetta Legge.	
Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Il GESTORE s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro sette	
giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume espressamente tutti gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010.	

Articolo 7 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta esecuzione	
del	

presente Accordo Quadro dell'osservanza di tutte le norme contrattuali il GESTORE ha presentato	
polizza fidejussoria della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di Euro	
()	
Detta garanzia (cauzione), previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la du-	
rata dell'Accordo Quadro e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento auto-	
rizzativo allo svincolo.	
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa	
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere	
sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore – Sono a carico del GESTORE tutti gli oneri disposti dal Ca-	
pitolato Speciale.	
In particolare il GESTORE nell'anzidetta qualità, è responsabile della disciplina e del buon ordine	
nell'esecuzione delle prestazioni ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le	
norme di legge e di regolamento.	
Per tutta la durata dell'accordo quadro il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la	
personale cura, direzione e responsabilità del XXXXXXXXXXXXXXX, nato al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXX, che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita	
dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Civica Am-	
ministrazione.	
Articolo 9 Risoluzione del contratto – La Civica Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto	
con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 20 del Capitolato Speciale.	
In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile al verifi-	
carsi delle seguenti fattispecie:	
a) sopravvenuta causa di esdusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;	

b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle	
atti-	

vità, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal con-	
tratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;	
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;	
d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti	
Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena traccia -	
bilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente,	
e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o	
il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il redutamento della stessa;	
f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di	
danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata	
prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di	
un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro sog-getto che intervenga a qual-	
siasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.	
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica Amministrazione al ri-	
sarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.	
Articolo 10 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpreta-	
zione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso	
dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.	
Articolo 11 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le spese alle quali darà	
luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese	
quelle occorse per la procedura aperta sono a carico del GESTORE che, come sopra costituito e	
nell'anzidetta qualità, vi si obbliga.	
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul	
valo-	

re aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26	
aprile 1986, n. 131; (EVENTUALE) inoltre le Parti richiedono l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi	
dell'art. 27 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 in quanto IL GESTORE è una ONLUS ai sensi	
dell'art.10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.	
Articolo 12 Trattamento dei dati personali Per l'esecuzione del presente contratto che comporta	
il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è tito-	
lare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina l'Aggiudicatario responsabile esterno	
del trattamento dei dati personali.	
Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento (UE) 679/2016 General Data Protection Regulation	
(GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità	
pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. L'Aggiudicata -	
rio dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per met -	
tere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile ester-	
no del trattamento dei dati personali. L'Aggiudicatario, in qualità di responsabile del trattamento, è	
tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR e attenendosi alle istruzioni del ti-	
tolare del trattamento.	
Le attività dell'Aggiudicatario comportano il trattamento dei seguenti dati personali nomi, cogno -	
mi, anno nascita, luogo nascita, residenza/abitazione, codice awiamento postale, numero/i tele-	
fonico/i, codici fiscali, distretto sociosanitario di appartenenza, condizione familiare.	
L'Aggiudicatario è tenuto a:	
trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel GDPR e solo per i	
fini indicati dal contratto;	
trattare i dati secondo le istruzioni documentate del titolare del trattamento dei dati;	
garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate	
formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato	

obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria	
in materia di protezione dei dati personali;	
4. redigere, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, un re-	
gistro di tutte le categorie di attività relative al trattamento;	
5. mettere in atto misure tecniche e organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei	
costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento,	
come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per	
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:	
a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;	
b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la	
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;	
c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in	
caso di incidente fisico o tecnico;	
d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tec-	
niche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento	
6. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per	
dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle	
attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro sog-	
getto da questi incaricato;	
7. informare e coinvolgere tempestivamente il titolare di tutte le questioni riguardanti il	
trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispe-	
zioni ed accessi da parte del Garante privacy;	
8. assistere, tenendo conto della natura del trattamento, il titolare del trattamento con mi-	
sure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'ob-	
sare tea na re e organizzative adeguate, riena misura in ear do sia possibile, amine di socialitare ros	

bligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessa-	
to;	
9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli	
da 32 a 36 GDPR tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione	
del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di	
dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;	
10. concordare con il titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy e assi-	
stere il titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'eser-	
cizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).	
Il responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro responsabile se non previa autoriz-	
zazione scritta del titolare del trattamento: quando l'Aggiudicatario intenda avvalersi di un altro re-	
sponsabile del trattamento (sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento	
per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione al titolare	
del trattamento con congruo preavviso.	
Nel caso in cui il responsabile del trattamento (responsabile primario) ricorra ad un altro responsa-	
bile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del	
trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un	
altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia	
di protezione dei dati contenuti nel presente contratto per il responsabile del trattamento, preve-	
dendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative ade-	
guate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.	
Nel caso in cui l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in mate-	
ria di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento	
l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile anche ai fini del risar-	

cimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è	
imputabile (art. 82 GDPR). L'Aggiudicatario in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del	
L'Aggludicatano il reguanta di responsabile dei d'attannento il norma il mi nediatamente il ditolare dei	

trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o	
dell'Unione, relative alla protezione dei dati.	
Per i profili organizzativi e applicativi del presente contratto le parti indicheranno i referenti ed i rela-	
tivi elementi di contatto.	
L'Aggiudicatario è altresì obbligato:	
- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;	
- su scelta del titolare del trattamento, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati perso-	
nali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esisten-	
ti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.	
ART. 13 Responsabilità verso terzi e assicurazione. L'Aggiudicatario assume la responsabilità di	
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per	
quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività con-	
nesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità a riguardo.	
A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale,	
ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte l'Ente gestore ha presentato poliz-	
za n stipulata con per l'importo di Euro con validità fino	
al	
Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le	
Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal dame lettura.	
Per il Comune di Genova Per il GESTORE	
Ufficiale Rogante Dott.	
(atto sottoscritto digitalmente)	

Cronologico	n	••••	del	
-------------	---	------	-----	--

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA E PER L' AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA
INERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI PARZIALMENTE
AUTOSUFFICIENTI, PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI DEL COMUNE DI GENOVA SITI IN VIA
STUPARICH, 10 (BOLZANETO) E VIA ROSSINI, 11 (RIVAROLO) - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
41
PERIODO: DAL AL
CIG
L'anno del mese di in Genova,
con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso tra Il COMUNE D I
GENOVA , con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102,
rappresentato dal Dott domiciliato presso la sede
Comunale, nella qualità di
E
"" (di seguito "Impresa") con sede in
, Via n – C.A.P, codice fiscale e partita
I.V.A, rappresentata dal Sig,
nato a il, codice fiscale
nella qualità di;
PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale n del, esecutiva ai sensi di legge, è
stata indetta una procedura per la stipula di un Accordo Quadro della durata di quattro anni
avente ad oggetto la gestione di, per il periodo;

- in base alle risultanze della predetta procedura, il servizio in oggetto è stato affidato, con
determinazione dirigenziale n a
- fra le Parti di cui sopra è stato stipulato, un Accordo Quadro (di seguito "A.Q.") per il .in
data – repertorio n, che si intende integralmente richiamato nel presente
contratto anche se materialmente non allegato, per l'affidamento gestionale del servizio "
";
- con Determinazione dirigenziale (di seguito "D.D.") n esecutiva ai sensi di
legge in data sono stati approvati al Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale (di seguito solo "Capitolato") ed il Disciplinare di Gara (di seguito solo
"Disciplinare") ed i relativi allegati, riportati anche nel Bando di Gara;
Tanto premesso, le Parti
LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed
in esecuzione delle suddette determinazioni dirigenziali:
Articolo 1. – Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
Articolo 2 - Oggetto del contratto. Il Comune di Genova, come sopra rappresentato,
affida a che, come sopra costituita, accetta di svolgere il servizio,
meglio individuato all'art del Capitolato. Tale servizio viene conferito ed accettato fra
le parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel
Capitolato e nell'offerta presentata dall'Impresa in sede di gara, che si considerano qui
richiamati totalmente come parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 3 - Durata del contratto. L'affidamento del servizio avrà durata di,
dal al
È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 4 - Ammontare del contratto. L'ammontare del contratto è pari ad Euro esclusa IVA.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione assegnando il servizio per i mesi successivi a fino alla soglia massima (comprensiva dell'importo aggiudicazione) di Euro;

Articolo 6 - Referente della Società - L'Aggiudicatario dichiara che il servizio oggetto del

presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del/la

Sig/.ra, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra

persona, purché munita dei requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere

tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 7 - Personale. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente contratto

l'Aggiudicatario impiegherà personale con le caratteristiche indicate nel Capitolato

Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. L'elenco del personale riportante dati

anagrafici, inquadramento contrattuale e ruolo ricoperto nell'esecuzione del servizio è

conservato agli atti.

Articolo 8 - Modalità di pagamento. Il Comune provvederà al pagamento del servizio

con le modalità ed alle condizioni stabilite all'art. ... del Capitolato. l'Aggiudicatario dovrà

inviare fattura mensile elettronica posticipata all'ATS 41 Valpolcevera, a seguito

dell'attivazione del contratto.

Tali fatture devono contenere:

- numerazione progressiva;

- data di emissione:

- numero dell'ordine;

- CIG;

- intestazione del Soggetto competente;

eventuale titolo di esenzione da IVA.

- codice IPA:

Ai sensi dell'art. 4 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il CIG
attribuito al lotto oggetto del presente contratto è
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso
Agenzia ndi Codice IBAN dedicato, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari
o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:
, nat ail, codice fiscale;
, nat ail, codice fiscale
L'Aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli
estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

136/2010 e s.m.i.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora L'Aggiudicatario non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 9 - Controlli. Il Comune si riserva di effettuare mediante il proprio personale controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio, e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto al presente contratto. Tali verifiche saranno svolte secondo le modalità indicate dall'art. ... del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 10 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna a quanto espressamente previsto dagli art. .. del Capitolato che qui si intendono integralmente richiamati.

Articolo 11 - Penali. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze, come previsto dall'art. ... del Capitolato.

Articolo 12 – Inadempienze e risoluzione del contratto. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile e nei casi e secondo le modalità previsti all'art ...del Capitolato.

Art. 13 - Cessione del contratto e del credito. La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. .-. del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 14 – Subappalto. È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 15 – Responsabilità verso terzi e assicurazione. L'Aggiudicatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità a riguardo.

A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte l'Ente gestore ha presentato polizza n...... stipulata con per l'importo di Euro con validità fino al

cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può richiedere all' Ente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 17 - Controversie e foro competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 18 - Rinvio ad altre norme. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti pubblici.

Articolo 19 – Trattamento dati personali e sensibili

- Per l'esecuzione del presente contratto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune, quest'ultimo che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina l'Ente Gestore quale "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali.
- 2. Ai sensi dell'art. 4, p. 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare.
- 23. L'Ente Gestore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
- 4. L'Ente Gestore, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.
- 5. Oggetto del trattamento: le attività dell'Ente Gestore comportano il trattamento dei seguenti dati personali di minori e famiglie: anagrafici, relativi al percorso scolastico, formativo e lavorativo, afferenti alla sfera della salute, a procedimenti giudiziari, attinenti la situazione socio-economica, familiare, affettivo-relazionale anche attinenti gli aspetti di accudimento e protezione del minore.
- 6. Per l'esecuzione delle attività, servizi, prestazioni dell'Ente Gestore di cui al presente contratto, il titolare del trattamento mette a disposizione i dati e le informazioni per quanto strettamente indispensabili all'attuazione del tipo di intervento richiesto relative a minori e famiglie con i quali gli Ambiti Territoriali Sociali o l'Ufficio Cittadini Senza Territorio sono entrati in contatto: dati anagrafici, afferenti alla sfera della salute e/o a procedimenti giudiziari e/o attinenti gli aspetti di accudimento e protezione del minore, nonché relativi al percorso scolastico, formativo e lavorativo.

7. L'Ente Gestore è tenuto a:

- -trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per i fini indicati dal contratto;
- trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità
 e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
- tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;
- concordare con il Titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy (da allegare alla nomina) e assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).
- 8. Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento: quando l'Ente Gestore intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche

- attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione alla titolare del trattamento con congruo preavviso.
- Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.
- 10. Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).
- 11. L'Ente Gestore in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
- 12. Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto: il dott. per l'Ente Gestore ...
- 13. Nel caso in cui la l'Ente Gestore responsabile esterno del trattamento dei dati non sia stabilito in UE dovrà designare, ai sensi dell'art. 27, p. 3, un rappresentante in Italia.
- 14. L'Ente Gestore è altresì obbligato:
 - ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;

- su scelta del titolare del trattamento, è te	nuto a cancellare o a restituire tutti i dati
personali dopo che è terminata la prestazione	dei servizi relativi al trattamento e cancelli le
copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o	degli Stati membri preveda la conservazione
dei dati.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
per il Comune di Genova	per l'Aggiudicatario

.....

[documento firmato digitalmente]

Il Segretario Generale

)

del Municipio Centro Est

[documento firmato digitalmente]

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI DEL COMUNE DI GENOVA SITI IN VIA STUPARICH, 10 (BOLZANETO) E VIA ROSSINI, 11 (RIVAROLO) - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41

DIREZIONE DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO A.T.S. 41

RUP Dott.ssa Barbara Fassio

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Accordo Quadro - Servizi previsti Allegato IX D.Lgs.50/2016

INIZIO 01 ottobre 2020

TERMINE 30 settembre 2024

DURATA Accordo Quadro Quadriennale

PERSONALE						
Inquadramento	Costo orario personale CCNL + 7%	ore settimanali	ore mese (4,3 settimane)		costo mese	costo anno
	Totale	90		387	6.980,96 €	83.771,57€
SPESE STRUTTUI	SPESE STRUTTURA					
					300,00 €	3.600,00 €
			TOTALE		7.280,96 €	87.371,57€

Base di Gara	Valore appalto 4 anni	349.486,28 €
Norma di riferimento	Quantità	
Proroga ex art. 106 comma 11	6 mesi	43.685,78 €
Quinto ex art. 106 comma 12	1/5 valore appalto	69.897,26€
Valor	e ex art. 35	
		463.069,32

ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione* europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (¹). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (²) nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [....]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente (3)	Risposta:
Nome:	COMUNE DI GENOVA
Codice fiscale	00856930102
Di quale appalto si tratta?	R.D.O. aperta su MEPA per l'affidamento delle attività inerenti l'attivazione di un servizio di "Sostegno Domiciliare"
Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):	Accordo quadro per l'affidamento delle attivita' inerenti la gestione dei servizi socio assistenziali per anziani parzialmente autosufficienti, presso gli alloggi protetti del comune di genova siti in via stuparich, 10 (bolzaneto) e via rossini, 11 (rivarolo) - ambito territoriale sociale 41

^{1 0} I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i

⁴ 0 Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

т	T T .	OT.	\sim
Lotto	Unico	CI	J

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dat	i identificativi	Risposta:
Nor	ne:	[]
Par	tita IVA, se applicabile:	[]
	non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione ionale, se richiesto e applicabile	[]
Indi	rizzo postale:	[]
Per	sone di contatto (5):	[]
Tele	efono:	[]
PE	C o e-mail:	[]
(inc	irizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[]
Info	ormazioni generali:	Risposta:
L'op	peratore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (6)?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato (7): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" (8) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?		[] Sì [] No
In c	aso affermativo,	
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?		[]
	richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o ntaggiati appartengono i dipendenti interessati:	
		[]
forr	pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, itori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi reditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?	
In c	aso affermativo:	[]Sì[]No[]Non applicabile
per	pondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove tinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e ogni caso compilare e firmare la parte VI.	
a)	Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione	a) []
b)	Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della

pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁶ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,

Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

documentazione):		
[][][]		
c) []		
d) [] Sì [] No		
e) [] Sì [] No		
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)		
[][]		
[] Sì [] No		
[] Sì [] No		
a) []		
 b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 		
[][]		
c) []		
d) [] Sì [] No		
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.		
Risposta:		
[] Sì [] No		
to.		
a): []		
b): []		

⁹ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

 $^{^{10}{}}_{\scriptscriptstyle 0}$ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:		0): [
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.		d): []
Lotti		Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economic presentare un'offerta:	o intende	[]
D. INFORMAZIONI ON DARRESTA	ANTI DELLIODE	DATORS FOOLINGS
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENT Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in og quanto necessario.	ad agire come	rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
Eventuali rappresentanti:	Risposta:	
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[]; []	
Posizione/Titolo ad agire:	[]	
Indirizzo postale:	[]	
Telefono:	[]	
E-mail:	[]	
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[]	
C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACIT	À DI ALTRI SOGO	GETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)
Affidamento:	Risposta:	
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Si[]No	
In caso affermativo:		
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[]	
ndicare i requisiti oggetto di avvalimento:		
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.		
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto)		
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).		
Subappaltatore:	Risposta:	
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Sì []No	
In caso affermativo:		
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.] [
I and the second	I	

del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):			
1. Partecipazione a un'organizzazione criminale (11)			
2. Corruzione(12)			
3. Frode(13);			
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (14);			
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (15);			
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(16)			
CODICE			
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera <i>g</i>) articolo 80, comma 1, del Codice);			

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [
In caso affermativo, indicare (18):	
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80,	a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[] b) []

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

 $^{{\}bf 17}_{0}$ Ripetere tante volte quanto necessario.

 $^{^{\}mathbf{18}_{0}}$ Ripetere tante volte quanto necessario.

comma 1, lettera da <i>a)</i> a <i>g)</i> del Codice e i motivi di condanna,	c) durata del periodo d'esclusione [], lettera comma 1, articolo 80 [],
b) dati identificativi delle persone condannate [];	
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della	
pena accessoria, indicare:	
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato	1107111
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante	[]Sì[]No
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 19 (autodisciplina o	
"Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	
In caso affermativo, indicare:	
la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante	[]Sì[]No
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena	[]Sì[]No
detentiva non superiore a 18 mesi?	
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti	[]Sì[]No
di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	[]Sì[]No
- hanno risarcito interamente il danno?	[10.1]
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	[]Sì[]No
	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se
4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di	disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a	organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[
	1
	[]
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei	
soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che	
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta	
penalmente sanzionata:	

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[] Sì [] No	
In caso negativo, indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) []	a) []
b) Di quale importo si tratta	b) []	b) []
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: Tale decisione è definitiva e vincolante? Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del	c1) [] Sì [] No - [] Sì [] No - [] - []	c1) [] Sì [] No - [] Sì [] No - [] - []
periodo d'esclusione:	c2) []	c2) []

^{19&}lt;sub>0</sub> In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

l	2) In altro modo? Specificare:	d) [] Sì [] No	d) [] Sì [] No
	d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: []	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: []
	Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organisi preciso della documentazione)(20)	•
		[][][]]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI $(^{24})$

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza	[] Sì [] No
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (²²) di cui all'articolo 80, comma 5, lett. <i>a)</i> , del Codice ?	
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, indicare:	[] 51 [] 140
L'operatore economico ha risarcito interamente il danno? si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	
l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o	[] Sì [] No
reati ?	[] Si [] No
	[] Sì [] No
	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:	
a) fallimento	[] Sì [] No
In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a	[] Sì [] No

²⁰ Ripetere tante volte quanto necessario.

 $^{^{21}{}}_{0}$ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. <i>a)</i> del Codice) ?	In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [
 la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? 	[] Sì [] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria []
b) liquidazione coatta	
c) concordato preventivo	[] Si [] No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	[]Si[]No []Si[]No
In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?	[] Si [] No
 la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? 	[] Si [] No
economico:	In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali (²³) di cui all'art. 80 comma 5 lett. <i>c</i>) del Codice?	[] S1 [] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	[]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?	[] Sì [] No
In caso affermativo, indicare:	
1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	[] Sì [] No
	[] Sì [] No
Properatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o	[] Sì [] No
reati ?	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi(24) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	[]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?	[] Sì [] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

 $^{^{24}_{\scriptscriptstyle 0}}$ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,	[] Sì [] No
b) non avere occultato tali informazioni?	[] Sì [] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?	[] Sì [] No
In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:	[][]
- la violazione è stata rimossa ?	[1] \$1 [1] No
	[]Si[]No
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

²⁵() Ripetere tante volte quanto necessario.

		[][]
4.	è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>i</i>);	[] Sì [] No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
		[][]
		Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:
5		(numero dipendenti e/o altro) [][][]
3.	è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?	[] Sì [] No
In c	aso affermativo:	
- ha	denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?	
- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?		[] Sì [] No
		[] Sì [] No
		Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
6.	si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la	[][]
	situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	[]Sì[]No
7.	L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?	[] Si [] No

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

lpha: Indicazione globale per tutti i criteri di selezione

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta	
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	[] Sì [] No	

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità		Risposta	
1)	Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento (26)	[]	
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]	
2)	Per gli appalti di servizi:	[] Sì [] No	
	È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento	In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [] [] Sì [] No	
	dell'operatore economico?	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):	
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:		[][]	

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:		
Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:	esercizio: [] fatturato: [] [] valuta esercizio: [] fatturato: [] [] valuta esercizio: [] fatturato: [] [] valuta		
e/o,	(numero di esercizi, fatturato medio): [], [] [] valuta		
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (27):			
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):		
	[][]		
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:	esercizio: [] fatturato: [] []valuta esercizio: [] fatturato: [] []valuta esercizio: [] fatturato: [] []valuta		
e/o,	(assessed in a secial fath rate and its)		
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):	(numero di esercizi, fatturato medio): [], [] [] valuta		
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):		
	[][]		
Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[]		
Per quanto riguarda gli indici finanziari (²⁹) specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (30), e valore) [], [] (31) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento		
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	preciso della documentazione): [][]		
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professional i è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera <i>c</i>) del Codice):	[] [] valuta		
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]		
Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o	[]		

 $^{^{\}mbox{27}_{\scriptsize 0}}$ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

 $^{^{\}mbox{\footnotesize{28}}_{\mbox{\footnotesize{0}}}}$ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

 $^{^{29}{}}_{\scriptscriptstyle{0}}$ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

 $^{^{\}mathbf{30}_{0}}$ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

 $^{^{\}mathbf{31}_{0}}$ Ripetere tante volte quanto necessario.

finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori , durante il periodo di riferimento(³²) l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato :	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [] Lavori: []
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):
	[]
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati(33):	Descrizione importi date destinatari
Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (34) citando in particolare quelli responsabili del controllo dell qualità:	
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economic potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici pe l'esecuzione dei lavori:	
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone des strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[]
Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento dura l'esecuzione dell'appalto:	[]
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:	
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche (35) delle sue capacità di produzione o struttur tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e d	

^{32 ()} Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

³³⁽⁾ In altri termini, occorre indicare <u>tutti</u> i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

³⁴⁽⁾ Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

^{35 ()} La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

	ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?			
6)	Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:			
a)	lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,	a) []		
	e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	a) [
b)	i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	b) []		
7)	L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale :	[]		
8)	L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [],[], [],[], [],[], Anno, numero di dirigenti [],[], [],[],		
9)	Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[]		
10)	L'operatore economico intende eventualmente subappaltare(36) la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[]		
11)	Per gli appalti pubblici di forniture :			
	L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;	[] Sì [] No		
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.		[] Sì [] No		
Se la indica	documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, are:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):		
		[][]		
12)	Per gli appalti pubblici di forniture :	[] Sì [] No		
	L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?			
	In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:	[] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):		

³⁶ Si noti che se l'operatore economico <u>ha</u> deciso di subappaltare una quota dell'appalto <u>e</u> fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[][]
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[]
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:		
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità , compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?	[]Si[]No		
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:	[] []		
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):		
	[][]		
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale ?	[]Sì[]No		
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:	[]		
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):		
	[][]		

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	[] Sì [] No (³⁸)
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente (37), indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (40), oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (41), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.............]

³⁷ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

³⁸ Ripetere tante volte quanto necessario.

³⁹ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁴⁰ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁴¹ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

<u>DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE</u>

Procedura per l'affidamento delle attività inerenti l'attivazione di un sostegno domiciliare a favore dei beneficiari dell'inserimento presso gli alloggi di via san donato 4c (interni 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) e gli alloggi in vico del duca 22 (interni 1,2,3,4,5,6,7,8,9) - Lotto Unico

CIG

Il so	ttoscritto/a_				_ nato/a a		i
in	qualità	di	(carica	sociale)		della	società
sede	legal	е				sede	operativa
n.	telefor	10				n.	fax
Codice	e F	Fiscale				Partita	IVA
□ Imp	resa individua	ale (D.Lgs.	50/2016 art. 4	45 – comma 2	- lett. a);		
_				15 – comma 2	•		
					o (D.Lgs. 50/2016 art.	45 – comma 2 - lett.	b);
		_	-		- comma 2 - lett. b);		,,
□ Con	sorzio stabile	(D.Lgs. 50	/2016 art. 45	– comma 2 -	lett. c);		
□ Man	dataria di un	raggruppan	nento tempor	aneo (D.Lgs.	50/2016 art. 45 – comi	ma 2 - lett. d);	
□ Mar	idante di un r	aggruppam	ento tempora	neo (D.Lgs. 5	0/2016 art. 45 – comm	na 2 - lett. d);	
□ Agg	regazione di i	mprese di r	ete (D.Lgs. 50	0/2016 art. 45	– comma 2 - lett. e);		
□ GE	IE (D.Lgs. 50	/2016 art. 4	45 – comma 2	2 - lett.g);			

conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA

- che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice dei contratti ed in particolare comma 1 lett.b-bis) comma 5 lett.f-bis) e f-ter)
- che nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice di cui infra, **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto

(NB inserire il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio nonchè i soggetti eventualmente cessati)

Sig nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale
Sig nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale
- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.
Sig nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale
Sig nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale
 che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:
Sig nella qualità di nato a il residente in Codice Fiscale

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Tecnico, del Capitolato D'Oneri, del Disciplinare di Gara e dello schema di contratto che accetta senza condizione o riserva alcuna;
 - b. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - c. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

- d. di aver preso atto che il mancato versamento delle spese, come definite nell'avviso di gara, di contratto come pure la mancata presentazione della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni, e di obbligarsi altresì, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese di pubblicità legale (sia sui quotidiani che sulla G.U.R.I. si sensi dell'art. 216 comma 11 del codice);
- di essere edotto e di accettare senza condizioni che il presente appalto soggiace alla convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 (convenzione SUA), ed in particolare,

che la SUA procederà all'escussione della cauzione provvisoria, anche in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, a seguito delle verifiche disposte dalla stessa sugli operatori economici.

Con riferimento all'rt. 80 commi 1 e 3 del Codice nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti a partire dall'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, le verifiche e le cause di esclusione si applicano anche ai soggetti delle imprese o società originarie.

L'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del Codice nel caso di socio unico ovvero del socio di maggioranza, qualora si tratti di società di capitali o consorzio con meno di quattro soci è effettuata se trattasi di persona fisica o di intestazione fiduciaria e il fiduciante è persona fisica, fatto salvo quanto previsto dalla normativa antimafia.

Ai fini di cui all'art. 80 comma 5 lett. a) del Codice, sono considerate gravi le infrazioni in materia di sicurezza che hanno determinato l'accertamento della responsabilità penale per omicidio o lesione. Resta in facoltà della SUA di valutare la gravità di altre infrazioni per le quali sia stato emesso un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o l'applicazione di sanzioni amministrative.

L'aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a:

- a) La nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
- b) La nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello steso con la relativa comunicazione d'incarico;
- c) Lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- d) Lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dell'ente paritetico;
- e) La nomina dell'addetto della prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il contraente si obbliga a comunicare al RUP i dati relativi alle imprese di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa sopra indicate.

L'inosservanza dei suddetti obblighi può determinare, a seconda dei casi, l'esclusione dalla gara, la decadenza

dall'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

La stazione appaltante di riserva di recedere unilateralmente per giusta causa, ovvero di avvalersi di clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia, di accertamento di cause di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale, in corso di esecuzione contrattuale, nonché nel caso in cui emerga, anche a seguito degli accessi ai cantieri, l'impiego di manodopera irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 comma 10 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 11/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.

Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto, e pertanto il relativo inadempimento, darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di amministratori e funzionari pubblici, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 c.p. nonché dell'art. 2635 c.c..

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con A.N.A.C.. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione dalla stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'rt. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di cui all'art. 32 comma 10 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 11/2014 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP ed alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore risulta edotto che saranno segnalate al RUP ed alla Prefettura i casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze o vicende contrattuali, che possano rappresentare anomalie, indicando i provvedimenti adottati.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge nl. 190/2012) in materia di elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose, c.d. "White List", gli operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) sono sottoposti alla informazione antimafia prevista dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, presso le Prefetture competenti.

La stazione appaltante richiederà le informazioni antimafia per le acquisizioni di beni e servizi d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria, come da normativa vigente.

I RUP, per il tramite della Stazione Unica Appaltante (per i lavori), richiedono le informazioni antimafia per i subappalti ed i subcontratti di importo pari o superiore ad Euro 100.000,00 (centomila).

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.n. 159/2011, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, la Prefettura ne dà comunicazione al

soggetto richiedente la documentazione antimafia per l'adozione dei conseguenti provvedimenti..

- accetta di essere sottoposto alle verifiche antimafia prevista dalla convenzione SUA.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice comunica che
l'indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente:
(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) l'indirizzo di posta elettronica
ACCETTA/DICHIARA INOLTRE: (INSERIRE QUI, SE VI SONO, LE EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI DELL'APPALTO, che non trovino posto nel DGUE)
_
ACCESSO ATTI (barrare una delle due ipotesi)
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure
oppuic
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/20166 e successive attuazioni.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non

sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

DICHIARA ALTRESI'

che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").

che, in caso di aggiudicazione (barrare una delle opzion	i che seguono):
□ non intende procedere al subappalto	
☐ intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le	seguenti attività
e, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del codice, che la t generale, è la seguente:	erna di subappaltatori, in possesso dei requisiti di ordine
1) Codice Fiscale	
2) Codice Fiscale	
3) Codice Fiscale	
, lì	
(luogo, data)	
	Firma
	(timbro e firma digitale)

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e successive norme di attuazione: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 679/2016) RACCOLTI DAL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI APPALTO LOTTO UNICO:

AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI DEL COMUNE DI GENOVA SITI IN VIA STUPARICH, 10 (BOLZANETO) E VIA ROSSINI, 11 (RIVAROLO) - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41 CIG

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9, telefono 010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Genova per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Genova.

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (*Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Data, Firma